

CAUSE DI SERVIZIO E VITTIME DEL DOVERE



Il Consiglio di Stato identifica le differenze sostanziali fra le cause di servizio e le vittime del dovere.

Ora, secondo quanto disposto dall'art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma 563: "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: ... b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico"; per il comma 564: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

Il successivo D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante il "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della l. 23 dicembre 2005, n. 266", specifica che "si intendono: ... c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1) G.L.



cons._di_stato_1794_2014.pdf

[Scarica file](#)